

# IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PONTEGGI

*di Luca Rossi\**

La costruzione e l'impiego dei ponteggi fissi sono disciplinati dalle norme contenute nella Sezione V del d.lgs 81/08.

In particolare l'art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chieda al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda da una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi contenuti nell'articolo 132. Il comma 5 dell'art. 131 stabilisce inoltre che "l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico".

[Clicca qui per scaricare l'articolo completo riservato agli abbonati](#)

\* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.

Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.

È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisoriale utilizzate nei cantieri edili ed autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest'ambito.

È coordinatore dei gruppi di lavoro UNI/CT 042/SC 02/GL 01 "Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto", UNI/CT 042/GL 15 "Attrezzature provvisoriale" e UNI/CT 042/GL 17 "Scale" e membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN.

Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.